



COMUNE DI FILATTIERA
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 15/05/2023

Art.1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale degli Enti Locali 2019 -2021, art. 35).
2. Il comune di Filattiera, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o part-time, il servizio di mensa aziendale attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente regolamento.

Art.2 Servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto si intende la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'art.3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il servizio dei buoni pasto elettronici viene affidato avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni.
3. Gli aventi diritto potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati ai sensi del citato art.3 del Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico.

Art.3 Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto a usufruire del servizio sostitutivo di mensa, nel limite numerico massimo di cui al comma 3:
 - a) Il personale dipendente del comune di Filattiera a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo pieno e part time, qualora venissero previsti rientri pomeridiani, nei giorni in cui venga svolta attività lavorativa giornaliera superiore ad 8 ore di lavoro, di cui almeno 4 mattutine.

Spetta altresì al medesimo personale nel caso in cui venga effettuato lavoro straordinario, con un rientro di almeno 2 ore, sempre che siano superate le 8 ore di lavoro nella giornata. La fruizione di eventuali permessi orari mattutini, destinati ad essere recuperati, viene figurativamente equiparata ad orario di servizio regolarmente reso.
 - b) Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario superiore alle 8 ore complessive nella giornata.
2. Il diritto al buono pasto nei giorni di servizio matura a seguito dell'effettiva attività lavorativa come rilevata dal sistema di rilevazione presenze in uso.
3. Viene fissato nel massimo di n. 8 buoni pasto il limite mensile previsto per ogni lavoratore dipendente del comune di Filattiera che ne abbia diritto, salvo esigenze di natura straordinaria, nel qual caso il limite può essere superato.
4. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata dai sistemi di rilevazione in uso ed è maturato in presenza della pausa pranzo obbligatoriamente goduta, in misura non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore, risultante da apposita timbratura. In caso contrario non sarà riconosciuta alcuna maturazione del buono pasto.
5. Non concorrono al raggiungimento delle ore complessive indicate alle lett. a) e b) di cui al comma 1 del presente articolo, utili per avere diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, non destinati ad essere recuperati.
6. Il diritto al buono pasto matura in presenza di otto ore utili e con una prestazione di lavoro lavorativa distribuita per un minimo di quattro ore la mattina ed un minimo di due ore nel pomeriggio, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili di cui sopra:
 - a) Il lavoro straordinario debitamente autorizzato (fintantoché non interviene l'autorizzazione la maturazione è sospesa);

- b) Il recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (c.d. recupero ex art. 20 ora 33bis);
- c) I riposi giornalieri (c.d. allattamento) della madre o del padre;
- d) I permessi sindacali retribuiti;
- e) Le visite mediche effettuate su disposizione dell'Amministrazione.

Art.4 Personale di qualifica equiparata alla qualifica dirigenziale (Titolari di Posizione Organizzativa)

1. I titolari di Posizione Organizzativa e il Segretario Generale hanno titolo al buono pasto con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3.
2. Anche per tali categorie l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dal Comune di Filattiera e il numero di buoni pasto maturati dovrà essere comunicato dagli stessi dirigenti e dal segretario generale con cadenza mensile all'ufficio risorse umane.

Art.5 Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 pari al valore massimo previsto dall'art. 36 comma 7, del Decreto Legge n.6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135.
2. Eventuali adeguamenti dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale previa contrattazione decentrata.
3. I buoni pasto:
 - a) Non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
 - b) Sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
 - c) Possono essere utilizzati soltanto presso gli esercizi abilitati, previsti dall'art.3 del decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) Sono assoggettati alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del loro acquisto o utilizzo.
4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art.6 Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il supporto dei buoni pasto elettronici, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio risorse umane, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. Il rilascio di altra tessera nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

Art.7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.